

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 02/E/120410

San Fior, lì 10/04/2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **Rassegna novità 2012.**

Nei paragrafi che seguono sono commentate alcune delle novità di maggior interesse.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Sommario:

NUOVI TERMINI PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO	2
COMUNICAZIONI <i>BLACK LIST</i> SOLO OLTRE LA SOGLIA DI €500	4
DAL 1° APRILE NUOVO LIMITE ALLA COMPENSAZIONE IVA	6
ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE.....	7
PER I SERVIZI GENERICI NUOVE REGOLE IVA DAL 17 MARZO	9
ACE - PER I SOGGETTI IRPEF RILEVA TUTTO IL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2011.....	10
NOVITÀ PER IL 2012 NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	12
ANCHE PER IL 2012 GLI AUTOTRASPORTATORI BENEFICERANNO DEL CREDITO PER IL SSN VERSATO NEL 2011.....	15
VECCHIE REGOLE (MA SENZA SOGLIE) PER LO SPESOMETRO RELATIVO ALL'ANNO 2011.....	15
PROROGATA AL 15 OTTOBRE LA COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E DEI FINANZIAMENTI.....	16

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

NUOVI TERMINI PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

I soggetti definiti “esportatori abituali” possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell'Iva: tale richiesta – denominata “lettera d'intento” – avviene attraverso una apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore, entro determinati limiti quantitativi, per gli acquisti di beni o di servizi per i quali l'esportatore abituale non voglia trovarsi gravato dell'imposta sul valore aggiunto, che altrimenti, sarebbe obbligato a chiedere a rimborso all'Erario.

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione telematica.

Il Decreto Legge n.16/12 ha modificato la scadenza temporale dell'adempimento che interessa il fornitore quando riceve la lettera di intento: l'invio telematico dei dati può essere fatto, per le lettere di intento ricevute dallo scorso 2 marzo 2012, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

La norma antecedente la modifica introdotta dal D.L. n.16/12 prevedeva che i fornitori degli esportatori abituali dovessero inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento, indipendentemente sia dalla periodicità della liquidazione Iva sia dall'avvenuta effettuazione di operazioni non imponibili (cioè senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c) del DPR n.633/72).

Dalle lettere di intento ricevute dallo scorso 2 marzo 2012 il termine per l'effettuazione dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate diventa variabile:

- ▶ nel caso vengano effettuate vendite di beni o di servizi senza applicazione dell'imposta nello stesso mese di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore con periodicità Iva mensile, il nuovo termine coincide con il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della comunicazione;
- ▶ nel caso vengano effettuate vendite di beni o di servizi senza applicazione dell'imposta nello stesso mese di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore con periodicità Iva trimestrale, il nuovo termine diventa il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre oggetto dell'effettuazione delle operazioni;
- ▶ nel caso in cui venga ricevuta la lettera di intento ma le prime operazioni senza applicazione dell'imposta siano effettuate in un mese o trimestre diverso da quello del ricevimento, il nuovo termine diventa il

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

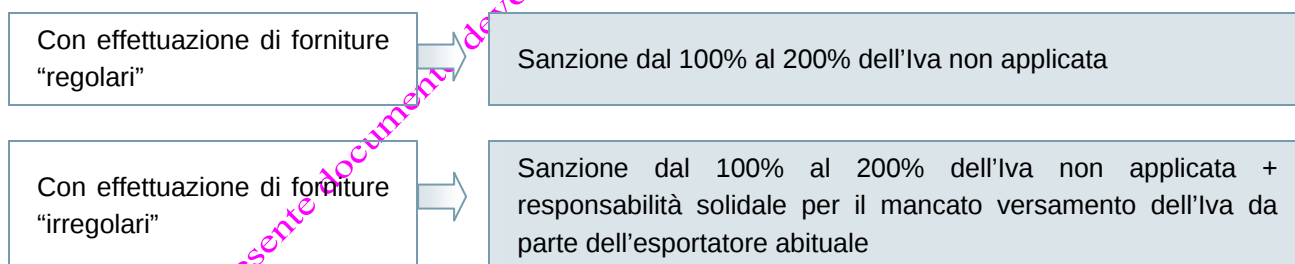
giorno 16 del mese successivo a quello del mese di effettuazione delle operazioni nel caso di liquidazione mensile ovvero il giorno 16 del secondo mese successivo a quello del trimestre oggetto dell'effettuazione nel caso di liquidazione trimestrale.

Adottando molte aziende procedure ancorate alla vecchia regola che prevede il termine fisso (e non variabile) come scadenza per l'invio telematico dei dati delle Dichiarazioni d'Intento ricevute all'Agenzia delle Entrate, è importante precisare come, dall'interpretazione della norma, sembri comunque possibile continuare ad effettuare gli invii telematici entro il giorno 16 del mese successivo alla data di ricevimento della lettera di intento. Questa è anche la soluzione consigliata dallo Studio Andreetta & Associati.

Sanzioni

Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione di sanzioni. La sanzione inerente l'omessa comunicazione in assenza di operazioni effettuate (da €258 a €2.065) non potrà essere più applicata, in quanto il solo ricevimento della comunicazione non costituisce più obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di operazioni effettuate.

In caso di esecuzione della vendita di beni o della prestazione di servizi (e di mancato invio della comunicazione), se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore. Si riporta, di seguito, uno schema che riassume le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:



Anche per le sanzioni relative a violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione telematica dati contenuti nelle lettere d'intento, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

L'art.2 co.1 del D.L. n.16/12 ha previsto che la fruizione di benefici fiscali è riconosciuta anche qualora gli obblighi di comunicazione non siano tempestivamente eseguiti. In tali casi, a condizione che la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, è sufficiente che il contribuente interessato versi una sanzione fissa di €258 per sanare l'irregolarità. In attesa di chiarimenti ministeriali sul tema, è opinione dello Studio Andreetta & Associati che tale norma non possa essere applicata anche al mancato invio delle comunicazioni delle lettere di intento (non essendo l'invio condizione per la fruizione di un beneficio fiscale).

COMUNICAZIONI **BLACK LIST** SOLO OLTRE LA SOGLIA DI €500

Il decreto Semplificazioni – D.L. n.16/12 – ha recentemente modificato la disposizione riguardante l'obbligo di presentazione della comunicazione (mensile o trimestrale a seconda che venga o meno superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni) relativa alle operazioni (acquisti e cessioni di beni, servizi resi e ricevuti) intrattenute con operatori localizzati in paradisi fiscali (cosiddetti paesi *Black list*): è stato infatti introdotto un esonero per le operazioni di **importo non superiore ad € 500**.

Vi sono però diversi dubbi applicativi.

Il limite

Prima di tutto, non è chiaro se il limite di € 500 debba essere computato per singola operazione, ovvero cumulando tutte le operazioni effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione nel mese o trimestre (es. 4 fatture da € 200 nel trimestre, totale € 800, fanno superare il limite?). In attesa di chiarimenti ufficiali, in via cautelativa, adottando la soluzione più prudente, lo Studio provvederà a verificare il limite, per ciascun operatore controparte, cumulativamente per le operazioni di ciascun mese/trimestre intrattenute con questo. Si segnala comunque che, seppur in attesa di chiarimenti si dovesse adottare la soluzione meno vantaggiosa, la disposizione è già da subito sicuramente favorevole ai contribuenti, in quanto permette di evitare la comunicazione in tutte quelle situazioni in cui gli acquisti verso paradisi fiscali sono di importi del tutto residuali ed occasionali (es. batteria del PC acquistata via *internet* da un soggetto residente a hong kong).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Decorrenza

Allo stato attuale non è certa nemmeno la decorrenza della disposizione: posto che il D.L. n.16/12 è entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2012, ci si chiede se le semplificazioni da questo apportate possano interessare le operazioni poste in essere a decorrere da tale data, ovvero gli adempimenti realizzati successivamente a tale data.

Anche in questo caso, in assenza di chiarimenti ufficiali, è opportuno scegliere la prima soluzione, quella più prudente. Lo Studio pertanto:

- ➔ ha provveduto a presentare le comunicazioni relative al mese di febbraio sulla base delle previgenti disposizioni (quindi senza considerare la franchigia di €500);
- ➔ applicherà la nuova fascia di esonero con riferimento alle sole operazioni poste in essere a partire dal 2 marzo 2012 (e quindi a partire dalla comunicazioni relative al mese di marzo e, in parte, per il primo trimestre 2012).

La periodicità di presentazione della comunicazione *black list*

Con l'occasione, si ricorda che il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di €50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.

A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *black list*:

- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €45.000, prestazioni di servizi rese per €35.000, acquisti di beni per €25.000 e servizi ricevuti per €48.000, non determina il superamento della soglia;
- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per €55.000, prestazioni di servizi rese per €5.000, acquisti di beni per €15.000 e servizi ricevuti per €38.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.

Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.

In caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata, la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In questa ipotesi, le

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi (quindi NON riepilogate in un unico modello trimestrale come avviene nel caso del modello *intrastat*).

Si ricorda infine che il termine di presentazione della comunicazione *black list* è l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mese/trimestre). Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

DAL 1° APRILE NUOVO LIMITE ALLA COMPENSAZIONE IVA

Come noto dal 2010 la compensazione del credito Iva annuale nel modello F24 per importi superiori a € 10.000 annui, può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Il recente decreto semplificazioni ha ridotto tale limite a € 5.000.

La decorrenza del nuovo limite è stabilita al 1° aprile 2012.

Ne deriva che:

- ➔ fino al 31 marzo 2012, i contribuenti hanno compensato il credito Iva nel limite di € 10.000 annui senza presentazione della dichiarazione,
- ➔ dal 1° aprile 2012, la compensazione di importi annui superiori a € 5.000 annui potrà avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
- ➔ resta l'obbligo di ricorrere al servizio Entratel intermediari o Fisco *on line* per la presentazione di F24 con compensazioni di crediti Iva oltre i € 5.000.

In termini dichiarativi se la dichiarazione Iva viene presentata dopo il 31/03/2012, posto che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo la compensazione poteva avvenire nel limite di €10.000, si possono verificare due casi:

- ➔ credito annuale Iva superiore a € 5.000, se si vuole compensare tale credito (o la parte residua) è necessario presentare la dichiarazione Iva;
- ➔ credito annuale Iva inferiore a € 5.000, per poterlo compensare non è necessario presentare la dichiarazione Iva.

Nulla cambia per la compensazione del credito Iva annuale superiore a €15.000 annui per la quale è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. Da quest'anno sono introdotte due importanti novità nella casistica di compilazione e successiva gestione degli adempimenti del modello TR:

- ➔ Abbassamento del limite del credito Iva trimestrale utilizzabile in compensazione orizzontale fin dalla data di presentazione del modello (anziché dal 16 del mese successivo) da € 10.000 a € 5.000;
- ➔ Allargamento della possibilità di richiedere il rimborso, a decorrere dal 17 marzo 2012, alle nuove ipotesi (operazioni escluse da Iva) di cui all'art. 38-bis 2° co. del DPR 633/1972, come modificato dall'art. 8, comma 2, lett. h) della L. 15/12/2011, n. 217 (per maggiori dettagli si rinvia all'ultimo riquadro del presente paragrafo).

Con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno ovvero di chiederne il rimborso all'Erario (il credito del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale). Il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, a differenza del credito annuale **NON** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito Iva periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica .
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDRETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

	I trimestre ⇒ entro 30/04/2012 II trimestre ⇒ entro 31/07/2012 III trimestre ⇒ entro 31/10/2012
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: ▶ per <u>crediti non superiori ad € 5.000</u> la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di presentazione); ▶ per <u>crediti Iva superiori ad € 5.000</u> la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.
Determinazione della soglia	La soglia di €5.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad €8.000 e viene poi presentato un modello TR per il secondo trimestre per €30.000, tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 agosto per compensare quest'ultimo credito). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti €5.000 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).
Visto di conformità	▶ Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-bis del DPR n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: ▶ aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno);

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- ▶ operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- ▶ non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;
- ▶ acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
- ▶ effettuazione di operazioni attive (a decorrere dal 17 marzo 2012) nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'art.19, co.3 lett. a-bis) del DPR n.633/72. (art. 38-bis 2° co. del DPR 633/1972, come modificato dall'art. 8, comma 2, lett. h) della L. 15/12/2011, n. 217, in vigore dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge pubbl. in GU il 2/01/2012, con vacatio legis di 15 gg).

PER I SERVIZI GENERICI NUOVE REGOLE IVA DAL 17 MARZO

A far data dal 17 marzo scorso sono state recepite nel nostro ordinamento con la Legge Comunitaria 2010 - n.217/11, - le direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE con le quali sono stati modificati i criteri di individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi "generici" tra soggetti italiani e soggetti comunitari ed extracomunitari oltre all'introduzione dell'obbligo, per il soggetto italiano, di **integrazione** della fattura.

In generale il momento di effettuazione del servizio corrisponde al momento del pagamento dello stesso; invece, a partire dal 17/03/2012, il momento di effettuazione del servizio generico ex art.7-ter del DPR n.633/72 reso o ricevuto da soggetto passivo non stabilito in Italia corrisponde al momento di **ultimazione della prestazione** da parte del fornitore (momento non sempre facilmente individuabile).

In deroga a quanto precede, nel caso in cui la prestazione venisse pagata prima della ultimazione, il momento di effettuazione della operazione risulterebbe ivi anticipato in relazione all'importo saldato.

Con riferimento ai servizi periodici e/o continuativi, dal 17/03/12, il momento di effettuazione delle operazioni corrisponde:

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- ➔ alla data di maturazione del corrispettivo;
- ➔ al termine di ogni anno se la prestazione è resa/ricevuta per un periodo che supera l'anno senza pagamenti.

Quanto alla seconda modifica (obbligo di integrazione della fattura), il soggetto passivo Iva italiano che commissiona una prestazione di servizi generici ad un soggetto Iva comunitario non potrà più emettere autofattura ma è obbligato ad **integrare** la fattura ricevuta dal comunitario (art. 8, 2° comma, lett. g) della L. 217/2011).

I nuovi obblighi del soggetto Iva italiano saranno quindi:

- ➔ integrare la fattura ricevuta,
- ➔ annotarla nel registro delle fatture di vendita,
- ➔ annotarla nel registro delle fatture di acquisto.

Resta ancora l'obbligo di emissione di autofattura nei seguenti casi:

- ➔ mancato ricevimento della fattura dal soggetto comunitario entro un mese dall'effettuazione dell'operazione;
- ➔ prestazione di servizio generica resa da soggetto passivo extra Ue

ACE - PER I SOGGETTI IRPEF RILEVA TUTTO IL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2011

Tra le numerose novità che interesseranno la prossima dichiarazione dei redditi vi è sicuramente la cosiddetta Ace (Aiuto alla Crescita Economica). Si tratta di un'agevolazione introdotta dalla prima Manovra del Governo Monti per incentivare le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale e che consente di ridurre già dal 2011 il reddito d'impresa di un importo idealmente corrispondente al rendimento del capitale proprio investito nell'impresa.

È stato recentemente chiarito, grazie al Decreto attuativo, che le regole per quantificare la base imponibile sulla quale conteggiare lo sconto fiscale variano a seconda che l'agevolazione stessa riguardi i cosiddetti soggetti Ires (società di capitali) o i soggetti Irpef (società di persone e imprese individuali). In particolare per tali ultimi soggetti si segnala che l'agevolazione può essere goduta esclusivamente se il regime contabile adottato (per obbligo o su opzione) **è quello ordinario** (sono pertanto esclusi i soggetti in contabilità semplificata).

Per i **soggetti Ires** (società di capitali, ecc..), è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato l'importo corrispondente al rendimento nozionale della **variazione in aumento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Invece, sorprendentemente, per le **imprese individuali e le società di persone** il meccanismo di calcolo si presenta relativamente semplice e particolarmente favorevole, assumendosi, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, **il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio**. Pertanto, tutto il Patrimonio netto contabile costituisce la base su cui applicare il rendimento nozionale (3%), non assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia ovvero di nuova formazione e quindi sia antecedente o successivo al 31 dicembre 2010.

Una volta quantificato il valore del Patrimonio netto di riferimento alla fine dell'esercizio, che dovrà essere decurtato di eventuali prelievi in conto utili da parte del socio o dell'imprenditore individuale, su detto importo va conteggiato il rendimento del 3%, il valore così determinato costituirà la variazione in diminuzione del reddito d'impresa tassabile.

Valga al riguardo il seguente esempio:

ESEMPIO

Imprenditore in contabilità ordinaria con patrimonio netto al 31/12/2011 composto dalle seguenti voci:

Capitale proprio	35.000
Riserve di utili	327.700
Utile esercizio 2011	42.500
Totale patrimonio netto	405.200
- Prelevamenti c/utuli	40.000
Valore di riferimento	365.200

L'agevolazione sarà conteggiata come segue:

$$365.200 \times 3\% = \text{€}10.956$$

Il reddito d'impresa 2011 da tassare sarà conseguentemente decurtato della citata somma di €10.956.

Ipotizzando che il soggetto al quale è riferito l'esempio numerico, applichi un'aliquota marginale Irpef del 38%, il risparmio sarà pari a €4.163 (ovvero €10.956 x 38%).

Si segnala, in conclusione, che in presenza di altri redditi tassabili (oltre a quello d'impresa) la quota di reddito detassata Ace resta comunque rilevante per l'individuazione delle aliquote Irpef applicabili e per la determinazione delle detrazioni Irpef (carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione). In pratica la quota di reddito detassata, concorre alla formazione del reddito complessivo "virtuale" cui fare riferimento per determinare l'aliquota Irpef applicabile e le detrazioni fruibili.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

NOVITÀ PER IL 2012 NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). Per il periodo di imposta 2012 è stato approvato un nuovo regolamento con i nuovi importi di limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. L'altra importante novità riguarda le società di capitali che svolgono attività di agenzia: l'aliquota contributiva per le ditte preponenti è aumentata e una quota del contributo andrà trattenuta sulle provvigioni dovute.

Gli adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web www.enasarco.it. Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

Aliquota	Il contributo per l'anno 2012 da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%. Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate (per competenza).
Obbligo contributivo	La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Scadenze di pagamento

I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il versamento dei contributi è preceduto dall'invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione e deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre:

Trimestre di riferimento	Scadenza
I° (1 gennaio 2012 - 31 marzo 2012)	20 maggio 2012
II° (1 aprile 2012 - 30 giugno 2012)	20 agosto 2012
III° (1 luglio 2012 - 30 settembre 2012)	20 novembre 2012
IV° (1 ottobre 2012 - 31 dicembre 2012)	20 febbraio 2013

Massimali provvigionali

Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia pluri o monomandatario. Per l'anno 2012 il limite del massimale provvigionale annuo è di €20.000 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed €30.000,00 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno, il massimale annuo non è frazionabile. Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

Minimali contributivi	Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, con i seguenti principi fondamentali: ▶ il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo; ▶ in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. Per l'anno 2012 l'importo del minimale annuo è pari ad €800,00 per gli agenti monomandatari e ad €400,00 per gli agenti plurimandatari.										
Agenti che operano sotto forma di società di capitali	Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi non prevede ammontari di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per ditte individuali o società di persone. <table><tr><th>Provvigioni annue</th><th>Aliquota del contributo</th></tr><tr><td>Fino ad €13.000.000,00</td><td>2,40% (2,20% a carico del preponente e 0,20% a carico dell'agente)</td></tr><tr><td>Da €13.000.000,01 a €20.000.000,00</td><td>1,20% (1,10% a carico del preponente e 0,10% a carico dell'agente)</td></tr><tr><td>Da €20.000.000,01 a €26.000.000,00</td><td>0,60% (0,55% a carico del preponente e 0,05% a carico dell'agente)</td></tr><tr><td>Oltre €26.000.000,00</td><td>0,15% (0,125% a carico del preponente e 0,025% a carico dell'agente)</td></tr></table>	Provvigioni annue	Aliquota del contributo	Fino ad €13.000.000,00	2,40% (2,20% a carico del preponente e 0,20% a carico dell'agente)	Da €13.000.000,01 a €20.000.000,00	1,20% (1,10% a carico del preponente e 0,10% a carico dell'agente)	Da €20.000.000,01 a €26.000.000,00	0,60% (0,55% a carico del preponente e 0,05% a carico dell'agente)	Oltre €26.000.000,00	0,15% (0,125% a carico del preponente e 0,025% a carico dell'agente)
Provvigioni annue	Aliquota del contributo										
Fino ad €13.000.000,00	2,40% (2,20% a carico del preponente e 0,20% a carico dell'agente)										
Da €13.000.000,01 a €20.000.000,00	1,20% (1,10% a carico del preponente e 0,10% a carico dell'agente)										
Da €20.000.000,01 a €26.000.000,00	0,60% (0,55% a carico del preponente e 0,05% a carico dell'agente)										
Oltre €26.000.000,00	0,15% (0,125% a carico del preponente e 0,025% a carico dell'agente)										

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

ANCHE PER IL 2012 GLI AUTOTRASPORTATORI BENEFICERANNO DEL CREDITO PER IL SSN VERSATO NEL 2011

L'articolo 1, comma 103 della Legge n.266/05 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato del 13/3/2012, ha reso noto che anche per il 2012 gli autotrasportatori potranno recuperare il contributo al SSN versato nel 2011 sui premi assicurativi di cui sopra.

Si tratta di un credito da indicare in modello F24 e con il quale compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il **6793** con anno di riferimento **2012**.

➔ L'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di €300 per veicolo.

VECCHIE REGOLE (MA SENZA SOGLIE) PER LO SPESOMETRO RELATIVO ALL'ANNO 2011

Entro il prossimo 30 aprile 2012 devono essere comunicate in via telematica all'Agenzia delle Entrate le operazioni di cessione e/o acquisto di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute nel 2011, rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a €3.000 ovvero le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale effettuate dall'1 luglio 2011, di importo pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell'Iva).

Con il comunicato Stampa datato 5 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente confermato che per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all'anno 2011, deve essere utilizzato il tracciato *record* attualmente disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

Viene anche confermato che la comunicazione deve essere effettuata entro il prossimo 30 aprile 2012. Non sono, quindi, previste proroghe del suddetto termine.

In considerazione dei tempi ridotti per procedere alla compilazione e trasmissione dei dati, il comunicato,

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

infine, nell'intento di agevolare l'imminente adempimento, informa che in previsione dell'entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall'art. 2, co. 6, del decreto legge n.16 del 2012, il *software* di trasmissione è stato opportunamente modificato, **consentendo l'invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.**

Pertanto:

- ➔ viene confermato che l'invio della comunicazione clienti – fornitori relativa al 2011 va effettuato utilizzando il “vecchio” tracciato *record* (approvato con il provvedimento 16/09/11);
- ➔ viene comunque consentito inviare “operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita”, ossia includere nella comunicazione anche operazioni di importo inferiore al limite di € 3.000.

Di fatto i contribuenti potranno, laddove tale operazione risulti più agevole sotto il profilo operativo, trasmettere tutti i dati senza tenere conto delle soglie previste, realizzando in tal modo una sorta di anticipazione delle nuove regole.

PROROGATA AL 15 OTTOBRE LA COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E DEI FINANZIAMENTI

Il prossimo 31 marzo era in scadenza la comunicazione dei beni utilizzati da soci delle società e dai familiari delle imprese individuali, nonché dei finanziamenti effettuati e ricevuti dai soci delle società.

Visti i notevoli dubbi applicativi e la mancanza di chiarimenti ufficiali, risultava del tutto impossibile per lo Studio procedere alla raccolta delle informazioni necessarie alla redazione di tale comunicazione: a conferma di ciò, in data 13 marzo 2012 il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.2012/37049, modificando il precedente provvedimento del 16.11.2011, ha disposto la **proroga** della scadenza di tale adempimento al **15 ottobre 2012**.

Si precisa comunque che, nel citato provvedimento, non è stato fornito alcun chiarimento circa le fattispecie da monitorare, così come le modalità di compilazione della comunicazione, chiarimenti che ragionevolmente saranno oggetto in futuro di una specifica circolare esplicativa.

Ad oggi, purtroppo, non è quindi possibile dirimere i dubbi già segnalati nelle nostre precedenti informative.